

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE **OPERATORE ECONOMICO** PER IL FORUM ENPAIA 2024

TRA

la Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura con sede in Roma, V.le Beethoven, 48 cod. fisc. 02070800582 - Partita IVA numero 01028511002 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Giorgio Piazza. (di seguito "Enpaia" o "Sponsee")

e

XXXXXXXX, con sede legale in **XXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX**, iscrizione al registro delle imprese di **XXXXXXXX n. XXXXXXXXXXX - C.F. e P.IVA. XXXXXXXX**, in persona di Amministratore Delegato dott. _____ nato a _____ (__) il xx/xx/xxxx C.F. XXXXXXXX e per la carica domiciliato presso la società che rappresenta, giusta nomina come da verbale di assemblea del xx xxxx xxx e conferimento poteri rilasciati dal CdA nella stessa data (di seguito "Sponsor");

di seguito congiuntamente anche "parti" e disgiuntamente "parte"

PREMESSO

- Che la Fondazione organizza, nell'ambito delle attività istituzionali, eventi di approfondimento in materia economico-previdenziale nel mondo Adepp e incontri di alto profilo specifici di settore, quali tra gli altri, il Forum annuale Enpaia;
- Che La Fondazione, attraverso il Forum Enpaia 2024, crede vivamente nella condivisione e nel lavoro di sintesi di tutti i principali protagonisti del settore agricolo, come Confederazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, Organismi di Vigilanza, Ministeri e Mondo Accademico.
- Che il Forum, attraverso riflessioni e approfondimenti specifici del settore, pone il focus sulla situazione attuale e sulla pianificazione di strategie per azioni coerenti con il continuo cambiamento sociale, economico e lavorativo, tenendo saldo l'ancoraggio valoriale proprio della Fondazione e ponendo al tempo stesso uno sguardo al futuro.
- Che, in considerazione del parterre di figure provenienti dal mondo istituzionale ed accademico che interverranno al Forum Enpaia 2024 il prossimo 24 settembre a Roma, la Società **XXXXXXXXXX**, ha avanzato la richiesta di poter sponsorizzare lo stesso con importo

pari ad € **XX.000,00 oltre IVA.**

- Enpaia, ha stabilito di procedere all'affidamento della sponsorizzazione del finanziamento ai sensi del d.lgs. n. 36/2023;
- **OPERATORE ECONOMICO** non incorre nelle cause di esclusione di cui agli artt.94-95 del Codice.
- che con determina del xx/xx/2024 tale offerta è stata accettata;
- La stipula del presente Contratto avviene secondo le forme di legge mediante scrittura privata.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Premesse, allegati e norme regolatrici

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, dai documenti indicati nelle premesse e dai relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con lo Sponsor relativamente alle attività oggetto del servizio e del finanziamento, modalità di esecuzione delle prestazioni e costi correlati a ciascun servizio oggetto di sponsorizzazione
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, anche se non espressamente riportate nel presente atto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal MOGC e dal Codice Etico della Fondazione Enpaia, entrambi visionabili tramite il seguente link: [Modello Organizzativo - Fondazione Enpaia.](#)

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate, o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 2

Oggetto

La sponsorizzazione, come meglio descritta nella documentazione allegata, è indirizzata all'evento del Forum Enpaia 2024

Articolo 3

Impegni generali dello Sponsee e modalità di esecuzione della sponsorizzazione

Al Soggetto individuato come Sponsor, lo Sponsee assicura in linea generale e tenendo conto dell'entità della sponsorizzazione (alternativa tra pacchetto Gold e Silver):

1. **Gold:** la sponsorizzazione di importo uguale o maggiore di euro 50.000 oltre iva garantirà:
 - a) la presenza del logo dello sponsor su ogni materiale informativo realizzato esclusivamente per l'evento;
 - b) la presenza del logo sul ledwall ufficiale dell'evento;
 - c) la presenza del logo sul backdrop
 - d) possibilità di posizionare il proprio desk identificativo all'interno della location dell'evento. Lo spazio dedicato dovrà essere concordato con la Fondazione.
 - e) Intervento dell'amministratore delegato o del Presidente in uno dei panel che andranno a comporre l'evento.
1. **Silver:** la sponsorizzazione di importo pari ad euro 20.000 oltre iva garantirà:
 - a) la presenza del logo dello sponsor sulla brochure realizzata esclusivamente per l'evento;
 - b) la presenza del logo sul backdrop
 - c) possibilità di posizionare il proprio desk identificativo all'interno della location dell'evento. Lo spazio dedicato dovrà essere concordato con la Fondazione.

Sarà inoltre garantita la possibilità di veicolare il proprio nome logo/marchio/segno distintivo nelle campagne di comunicazione relative ai progetti ed iniziative oggetto di sponsorizzazione. La visibilità sul sito istituzionale della Fondazione relativamente all'attività sponsorizzata.

Articolo 4

Obblighi dello Sponsor

Il soggetto selezionato come sponsor avrà come obbligazione principale l'erogazione del corrispettivo offerto per la presenza di uno spazio espositivo durante il Forum della Fondazione Enpaia 2024.

In sede di formalizzazione del rapporto, lo Sponsor dovrà:

- Indicare il nome logo/marchio/segno distintivo con il quale si intende sostenere la sponsorizzazione;

Lo sponsor non potrà in nessun caso utilizzare l'immagine e/i loghi e la denominazione inerenti alla Fondazione per altre iniziative diverse da quelle oggetto del contratto di sponsorizzazione.

Lo sponsor è altresì tenuto:

- a trasmettere ad Enpaia, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, il logo/marchio/nome da promuovere su supporto informatico in formato idoneo alla riproduzione;

- all'eventuale pagamento dell'imposta sulla pubblicità nella misura vigente e di altre imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti all'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

Articolo 5

Tracciabilità dei Flussi Finanziaria, compenso e relativa erogazione finanziaria della sponsorizzazione

L'importo che lo sponsor dovrà erogare in favore dello Sponsee è di Euro **xx.000,00 oltre** iva.

La Fondazione invierà la fattura elettronica a **OPERATORE ECONOMICO**, indicante la cifra della sponsorizzazione.

Nella fattura elettronica la Fondazione Enpaia, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, indicherà anche il CIG n. xxxxxxxxxxxx

Operatore economico provvederà all'erogazione della somma tramite bonifico bancario al seguente IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx entro il XX/XX/2024

Articolo 6

Oneri fiscali e spese contrattuali

I costi di registrazione sono a carico della parte che registrerà il contratto.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

A. Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare la Legge Privacy (come in seguito definita), con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla designazione di soggetti autorizzati e responsabili al trattamento, alla custodia e alla sicurezza delle informazioni. Le Parti riconoscono di agire in piena conformità al Regolamento UE

679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e al D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.lgs. n. 51/2018 e D.lgs. n. 101/2018 ("Codice Privacy" e congiuntamente con il GDPR, la "Legge Privacy"). La Legge Privacy è una condizione essenziale per la corretta esecuzione del presente Contratto.

Ciascuna Parte, in relazione all'obbligo di informativa di cui alla Legge Privacy dichiara di essere stata debitamente informata ai sensi dell'art. 13 GDPR e in particolare: (i) che ogni informazione acquisita dall'altra Parte in forza del presente Contratto e nella fase delle trattative potrà costituire oggetto di trattamento ai sensi della Legge Privacy, in forma sia elettronica che manuale, al fine di eseguire il Contratto e adempiere a ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente dallo stesso; (ii) della possibilità di esercitare i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli articoli 15-21 GDPR.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla Legge Privacy per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione del Contratto contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento.

Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento del presente Contratto rispetti la Legge Privacy, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati personali.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo Enpaia potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il presente Contratto, fermo restando che lo Sponsor sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne a Enpaia.

Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine del presente Contratto e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, Enpaia informa di quanto segue:

Titolare del trattamento: DPO della Fondazione ENPAIA

B. Obblighi di riservatezza

Ai sensi del presente Contratto, per “Informazione Confidenziale” si intende qualsiasi informazione comunicata da Enpaia (la “Parte Comunicante”) a lo Sponsor (la “Parte Ricevente”) e non accessibile al pubblico o a cui Parte Ricevente possa avere accesso in virtù del Contratto e/o delle singole richieste dovessero essere avanzata da una Parte nei confronti dell'altra in relazione all'esecuzione del Contratto stesso.

La Parte Ricevente dovrà adottare la massima riservatezza con riferimento alle Informazioni Confidenziali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di proteggere le Informazioni Confidenziali da qualunque utilizzo, riproduzione, pubblicazione, comunicazione o distribuzione.

In particolare, la Parte Ricevente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo sussiste, altresì, in capo alla Parte Ricevente relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Parte Ricevente dovrà prontamente comunicare alla Parte Comunicante ogni utilizzo o comunicazione non autorizzata di Informazioni Confidenziali di cui venga a conoscenza e cooperare con la Parte Comunicante in ogni controversia intentata dalla Parte Comunicante nei confronti di terzi per difendere i propri diritti.

Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte esclusivamente e limitatamente all'esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall'altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all'obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo.

Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall'inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Enpaia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Enpaia.

Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell'esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

Articolo 8

Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio è individuato nella persona **del dott. xxxxxxxxxx** nominato dallo Sponsor quale referente responsabile nei confronti di Enpaia per l'esecuzione del presente Contratto. Il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui Enpaia stessa farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.

Il Responsabile del Servizio è individuato nella persona del dott. XXXXXXX nominato dallo Sponsor quale referente responsabile nei confronti di Enpaia per l'esecuzione del presente Contratto. Il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui Enpaia stessa farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.

Articolo 9

Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 – Prevenzione della corruzione

Enpaia si è dotata di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 ("Modello"), definito attenendosi agli standard di controllo indicati dal D.Lgs 231/01 ("Decreto") e dalle best practice di riferimento, anche al fine di prevenire la commissione di atti illeciti di cui al medesimo Decreto.

Lo Sponsor dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto, nonché di aver acquisito, da parte di Enpaia, la disponibilità, in relazione al presente Contratto, di copia del Codice Etico, pubblicato nel sito web di Enpaia, e delle Sezioni dei protocolli comportamentali e/o delle procedure aziendali inerenti alle attività da svolgere.

Lo Sponsor si obbliga pertanto a tenere un comportamento coerente e conforme alla normativa di cui al D. Lgs. 231/01 ed alle disposizioni, ai principi, alle regole di comportamento ed ai valori indicati nei documenti come sopra resi disponibili.

Lo Sponsor si impegna infine ad informare immediatamente e direttamente l'Organismo di Vigilanza di Enpaia nel caso in cui venga a conoscenza di condotte illecite di richieste effettuate da personale di Enpaia che potrebbero determinare una violazione delle disposizioni ex D. Lgs. 231/01, del Codice Etico o del Modello. L'inosservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Enpaia a risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 10

Divieto di modifiche introdotte dallo Sponsor

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dallo Sponsor, se non è disposta e preventivamente approvata da Enpaia, tramite atto scritto.

Articolo 11

Controversie

Le controversie relative all'esecuzione dell'avviso di manifestazione di interesse di sponsorizzazione, saranno rimesse all'esame di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale.

Il Foro competente è il Tribunale di Roma.

Articolo 12

Norme di chiusura

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Lo Sponsor dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere considerato in maniera particolareggiata quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito riportate.

Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. lo Sponsor dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli: Articolo 5 (Tracciabilità flussi finanziari), Articolo 7 (Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza), Articolo 9 (Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 – Prevenzione della corruzione).

Allegati:

Allegato 1 – modello MI – domanda di partecipazione e autodichiarazione possesso requisiti

Allegato 2- Accettazione del Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo e Codice Etico ai Sensi del D.Lgs. 231/2001

Allegato 3 – modulo privacy

Allegato 4 – offerta economica e portfolio aziendale

ENPAIA

LO SPONSOR